

**Compartimento della Polizia Stradale “Emilia Romagna”**  
**SEZIONE POLIZIA STRADALE DI REGGIO EMILIA**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

**Relativo al contratto per l’affidamento diretto della gestione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso la sede della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e dei Reparti Distaccati di Castelnovo né Monti e Guastalla.**

**tra**

- **Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia Viale Timavo nr.21 C.F. 80017950355 (di seguito denominata “*Amministrazione*”) rappresentata dal Dirigente Vice Questore Dr. Salvatore BLASCO

**e**

- **Gruppo Argenta S.p.A.** (di seguito denominata “*Impresa*”) con sede legale in Reggio Emilia (RE) Via Manfredo Fanti, 2 CF/P.IVA 01870980362 rappresentata da PARTI Giovanni nato in Parma (PR) in data 25.12.1975, in qualità di Procuratore e VRIJLANDT Jan Marck nato in Leida (NL) in data 09.03.1965 in qualità di Legale Rappresentante;

**VISTO**

l’art.1, comma 17, della Legge 06 Novembre 2012, nr. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera nr. 831 del 03 Agosto 2016;

il D.Lgs.18 Aprile 2016, nr. 50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 del Ministero dell’Interno, adottato con Decreto del Ministro in data 28 Gennaio 2016;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, nr. 62, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs.30 Marzo 2001, nr. 165*”;

il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con Decreto del Sig. Ministro in data 08 Agosto 2016;

# L'AMMINISTRAZIONE E L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE

## Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente “Patto” va applicato in tutte le procedure di gara e d’affidamento in concessione di lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).  
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei € 140.000,00 (Centoquarantamila/00).
2. Il presente “Patto” di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
3. Il “Patto” disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
4. Nel “Patto” sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alle procedure, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della concessione, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il “Patto”, sottoscritto per accettazione dal “*Legale Rappresentante dell’Impresa*” o da altro preposto appositamente delegato, è presentato dalla medesima “*Impresa*” ed allegato allo schema di contratto relativo alla procedura in argomento, per formarne parte integrante e sostanziale.  
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il “Patto” andrà sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.  
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il “Patto” andrà sottoscritto anche dal Legale Rappresentante dell’Impresa e/o Imprese ausiliaria/e nonché dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.  
Nel caso di subappalto – laddove consentito – il “Patto” andrà sottoscritto anche dal Legale Rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. Nel caso di specie, ovvero dell’affidamento diretto del servizio “*Vending*”, il presente “Patto” sarà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del “Patto”, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa condizione essenziale per la validità del contratto, pena la mancata concessione del servizio. La carenza della dichiarazione di accettazione del “Patto” di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal preposto societario, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.101 del D.Lgs.nr. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti).

## Articolo 2 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione ovvero a terzi, per fini secondari o atti a distorcere la corretta esecuzione del servizio in argomento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento nell'esecuzione del contratto.
5. Il Legale Rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente "*Patto di integrità*" e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il Legale Rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7. Il Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara:
  - di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo finalizzato alla conclusione dell'affidamento del servizio a proprio vantaggio e per ciò che concerne la documentazione tecnica e normativa allegata, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la concessione del servizio;
  - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori economici evitando la creazione di meccanismi distorsivi tali da limitare la libera concorrenza di mercato e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni di incompatibilità previste dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
  - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c.16-ter, del D.Lgs.nr. 165 del 30 Marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs.08.04.2013, nr. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
  - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.30 Marzo 2001, nr. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs.08.04.2013, nr. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
  - di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3  
(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'affidamento del servizio indicato e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di Legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, nr. 62 ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento in argomento ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente "*Patto di integrità*", nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4  
(Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente "*Patto*" potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, previa contestazione scritta, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione della concessione.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente "*Patto di Integrità*" costituirà legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi 3 (Tre) anni.

Articolo 5  
(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente "*Patto di Integrità*" è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6  
(Durata)

Il presente "*Patto di integrità*" e le relative sanzioni si applicano dall'inizio dell'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato.

Reggio Emilia, 23 Aprile 2024

Per l'Amministrazione:

Il Dirigente la Sezione  
Vice Questore Dr. Salvatore BLASCO

*Firma del Rappresentante Legale dell'Impresa*